

TI_GERICHTE 38.2024.4 vom 18. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2024.4

FR: TI_GERICHTE 38.2024.4 du 18 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 38.2024.4 del 18 marzo 2024

Erwägungen

E. 18

novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio 2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 ■ 31 maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 ■ 31 maggio 2012).

Con sentenza 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l'Alta Corte si è pronunciata in relazione all'entità del guadagno assicurato di un ricorrente che è stato l'unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l'unico membro del consiglio di amministrazione e azionista.

Il Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere chiaramente documentato e contabilizzato.

Dall'altro, che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all'importo esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter determinare l'importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può comportare la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione.

Cfr. pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio 2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.

Dal canto suo il TCA, con giudizio 38.2016.60 dell'8 giugno 2017, ha confermato la decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro.

Cfr. anche STCA 38.2020.41 del 15 marzo 2021.

2.5. Per quanto concerne la rilevanza della prova della riscossione degli stipendi sia per dimostrare l'ossequio del periodo di contribuzione che per stabilire il guadagno assicurato, è inoltre utile menzionare la sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017, con la quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un'assicurata contro il giudizio 38.2017.47 del

19 ottobre 2017, con il quale il TCA aveva approvato l'operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato l'esercizio di un'attività lucrativa (siccome l'assicurato non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari).

Secondo questo Tribunale la ricorrente non aveva, quindi, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI, né poteva essere esonerata dallo stesso ex art. 14 LADI.

Il TCA ha pure rilevato che in quel caso di specie il guadagno assicurato avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, ricordando che allorché il guadagno assicurato non è determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere negata.

Qualora il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione va comunque negata.

Si veda anche la STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 peraltro richiamata dalla resistente nella propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.3.).

"()

Riscossione effettiva di un salario

B32 Un assicurato adempie il periodo di contribuzione necessario se ha esercitato un'attività salariata soggetta a contribuzione. La prova del versamento effettivo del salario è un indizio importante per dimostrare che l'assicurato ha effettivamente esercitato un'attività dipendente (B144 segg.). Per le persone che, prima di annunciarsi alla disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, nonché per i loro coniugi o partner registrati che sono stati occupati nell'azienda, la cassa deve procedere a verifiche più approfondite per quanto concerne il versamento degli stipendi (B146 segg.).

()

Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi

art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad aver esercitato un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all'indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione. Se l'assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.

Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l'attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e,

di conseguenza, l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione. È irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo all'esattezza dell'attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo all'esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.

ØGiurisprudenza DTF 128 V 189 (Soltanto in casi eccezionali e motivati ci si può basare sul salario convenuto mediante accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. Costituisce un caso particolare l'ipotesi in cui il coniuge che collabora nella professione o nell'impresa dell'altro acquista, per tale attività, il diritto a una equa indennità ai sensi dell'art. 165 cpv. 1 CC)

Persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

B146 Per le persone che, prima della disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario.

B147 Le ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell'ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.

B148 Se il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato.

L'assicurato il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del salario.

La riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare. Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente dall'assicurato.

Se i giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di prove e il diritto all'ID deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2). ()

"()

Salario determinante

art. 23 cpv. 1 LADI

C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più

rapporti di lavoro.

C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l'assicurato l'abbia effettivamente riscosso. La prova dell'effettiva percezione del salario è importante sia per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla B144 segg. ()

2.7. Ledirettive amministrative- come la Prassi LADI emanata dalla SECO -non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid.2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).

Quest'ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid.2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16;DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid.3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

"()

"Non sono in possesso di ulteriore documentazione oltre a quella già consegnata (cfr. doc. 19).

"(...)

5. Nella documentazione contabile che è stata consegnata alla Cassa, il conto cassa 2021 è rimasto tutto l'anno sempre con un saldo negativo, di conseguenza non era possibile effettuare il prelevamento del salario. Inoltre il conto cassa 2022 risulta essere con un saldo positivo, unicamente a seguito delle 3 registrazioni contabili del 31 dicembre 2021, relative a dei versamenti. Ma in particolare per il versamento _____ di CHF 40'939.44 non risultano giustificativi e malgrado la richiesta di informazioni da parte della Cassa, l'assicurata rispettivamente il datore di lavoro ha risposto di non essere in possesso di ulteriore documentazione oltre a quella già consegnata. Di conseguenza per l'anno 2022 il conto cassa non poteva risultare con un saldo positivo.

6. Ritenuto che, prima di annunciarsi alla disoccupazione, lei lavorava presso suo figlio nell'attività presso il _____, la Cassa ha dovuto verificare in maniera più accurata il versamento del salario.

7. Nel suo caso, sulla base della documentazione agli atti, non si può che constatare che la riscossione del salario non può essere dimostrata, motivo per cui la sua domanda d'indennità di disoccupazione deve purtroppo essere respinta (cfr. doc. 21).

"() la dipendente del ristorante _____, ci ha informato della decisione negativa per la richiesta d'indennità di disoccupazione.

() di seguito alcune osservazioni:

"() la documentazione prodotta dall'opponente alla Cassa Disoccupazione a comprova dei versamenti dei salari eseguiti e meglio l'attestazione delle rendite 2021 e 2022, bilancio 2021 e 2022, conto cassa 2021 e 2022, dichiarazione dei salari 2021, conto salari 2022, dichiarazione imposta alla fonte 2021 e 2022, nonché il riepilogo versamenti _____ è certamente conforme con quanto richiesto dalla legge applicabile nella presente fattispecie.

Nella decisione impugnata la Cassa ha dapprima accertato che, siccome i conti cassa 2021 e 2022 risultavano con saldo negativo, non era di conseguenza possibile effettuare il prelevamento del salario. Dunque, ritenuto come la riscossione del salario non poteva essere dimostrata dall'opponente, la sua domanda d'indennità andava respinta.

Tuttavia, la Cassa nella propria decisione non ha considerato come la riscossione effettiva del salario non rappresenta di per sé un presupposto del diritto all'indennità ex art. 8 LADI, quanto piuttosto un indizio per comprendere se vi è stata attività soggetta alla contribuzione o meno; circostanza che è ampiamente dimostrata dalla documentazione sopramenzionata. L'unica e scarna argomentazione della Cassa concerne il saldo negativo del conto cassa 2021 e, presumibilmente, quello del 2022. Quest'argomentazione non è rilevante per determinare o meno l'effettivo versamento del salario, ritenuto come al momento del pagamento del salario il conto cassa avrebbe potuto prevedere un saldo positivo. Non vi è correlazione tra l'avvenuto versamento e il saldo cassa. L'opponente ha sempre percepito il salario pattuito, ciò verrà conferma anche dall'opponente stessa e dall'ex datore di lavoro.

Inoltre, indipendentemente dal fatto che l'opponente lavorasse presso il figlio e che per questo vi sarebbe dovuta essere una verifica più accurata del versamento del salario, la richiesta della Cassa all'opponente di voler firmati tutti i conti cassa da una persona terza, come ad esempio un fiduciario, per accertare l'avvenuta riscossione del salario non è conforme a quanto prescritto dalla legge. Le direttive amministrative interne alla Cassa non costituiscono di certo norme giuridiche e non sono dunque vincolanti per la decisione che qui ci concerne. La richiesta della Cassa è pertanto illegale. (cfr. doc. 22).

"()

1. Le indennità di perdita guadagno per malattia sono state versate al datore di lavoro o direttamente alla dipendente?
2. Per quale motivo non sono mai state firmate delle ricevute per la consegna del salario?
3. Voglia trasmetterci il conto cassa e conto stipendio per l'anno 2023 controfirmati da una fiduciaria. (cfr. doc. 23).

"()

1. Le indennità di perdita di guadagno sono state versate direttamente a me e da me pagate alla dipendente.
2. Alla consegna del salario in contanti per tutti i dipendenti avuti in servizio presso il mio ristorante non ho fatto firmare nessuna ricevuta (cfr. doc. 27).

"()

E. 19

Nel presente caso, lei si è iscritta al collocamento a decorrere dal 01.04.2023 dopo essere stata alle dipendenze del figlio (Signor _____), società _____.

E. 20

Tenuto conto che con il datore di lavoro vi è un grado di parentela, la Cassa deve effettuare le opportune verifiche del salario effettivamente riscosso.

E. 21

Per la verifica della riscossione del salario, la Cassa ha ricevuto la seguente documentazione:

E. 22

() mail del 30.06.2023 () _____ ()

E. 23

Alla consegna del salario non veniva firmata una ricevuta in quanto, come riportato dal datore di lavoro, per tutti i dipendenti non ha fatto firmare una ricevuta.

E. 24

Nel conto cassa per l'anno 2021 risultano i seguenti versamenti senza giustificativo:

Bilancio al 31.12.2021

1000 Cassa

Data

Doc

Descrizione

Conto

Dare CHF

Avere CHF

Saldo CHF

31.12.2021

Acquisto _____

4000

83.45

- 60'606.13

31.12.2021

Acquisto _____

4000

47.30

- 60'653.43

31.12.2021

Stipendio dicembre

Salario netto

[5000]

2'782.10

- 63'435.53

31.12.2021

NESSUN GIUSTIFICATIVO

Versamenti _____

5030

5■700

- 57'735.53

31.12.2021

NESSUN GIUSTIFICATIVO

Versamenti _____

5040

40'939.44

- 16'796.09

31.12.2021

NESSUN GIUSTIFICATIVO

Giroconto cassa

2850

16'796.44

31.12.2021

Totali movimenti

115'889.93

115'889.93

E. 25

A mente della Cassa, in mancanza dei giustificativi, non è plausibile che l'assicurata abbia ricevuto un salario con un saldo negativo del conto cassa di CHF 63'435.53 per gli anni 2022 e 2023.

E. 26

La richiesta della Cassa dei libri contabili firmati (conto economico, conto cassa e conto stipendi) è necessaria per garantire da una fiduciaria l'effettiva riscossione del salario. La documentazione presentata dall'assicurata, sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità non può essere garantita unicamente dall'assicurata.

E. 27

Rinunciando alla revisione da una fiduciaria, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di prova e il diritto alle indennità di disoccupazione deve essergli negato.

E. 28

La prova della percezione effettiva di un salario è determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza della documentazione richiesta il calcolo del guadagno assicurato non è possibile.

E. 29

Come sopra citato, in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali, o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato (cfr. doc. 28).

In ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce un indizio importante e significativo per dimostrare l'esercizio effettivo di un'attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella situazione di poter firmare il proprio contratto di impiego sia nella veste di lavoratore che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le proprie pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017).

In proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell'11 aprile 2007, in cui gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l'esistenza di un'attività sottoposta a contribuzione, l'Alta Corte ha stabilito che in quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei versamenti di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l'estratto del conto individuale AVS, l'attestazione del datore di lavoro firmata dall'assicurato stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, come pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che gli stipendi erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per comprovare la riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che l'assicurato aveva realmente lavorato.

Inoltre, come visto sopra (cfr. supra consid. 2.4.), la prova della riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del guadagno assicurato. In effetti qualora non sia definibile l'entità del salario (ad esempio difettando libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI non è determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_194/2021 del 15 giugno 2021 consid. 4.4.; STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in fine; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in fine, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.).

Per quanto attiene al versamento dei contributi paritetici, giova rilevare che secondo l'Alta Corte le registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di un effettivo pagamento del salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.).

Nella STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2., citata sopra al consid. 2.3., il Tribunale federale ha espressamente avallato quanto indicato dal TCA, ossia che l'avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario.

Ne consegue che in concreto non risulta comprovata la reale riscossione dei salari che la ricorrente ha preteso di aver percepito per l'attività asseritamente svolta presso il

_____.

In proposito è utile ribadire che la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce in ogni caso un indizio importante e significativo per dimostrare l'esercizio effettivo di un'attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid. 2.2.).

Ne consegue che, nemmeno in sede ricorsuale, laddove ha anzi prodotto agli atti documentazione di cui aveva precedentemente negato l'esistenza, l'insorgente ha prodotto degli elementi oggettivi idonei a dimostrare la corresponsione degli stipendi per il periodo precedente all'iscrizione in disoccupazione a decorrere da aprile 2023.

L'omissione della ricorrente configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell'ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGa; art. 16 cpv. 1 Lptca; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STFA C 271/02 del 9

maggio 2003; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2;).

L■insorgente deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo al fatto di avere ricevuto gli stipendi da parte della _____ (cfr. STF 8C_59/2017 del 28 settembre 2017 consid. 5.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Per i motivi già esposti (cfr. supra consid. 2.10.), in particolare con riferimento ai conteggi di salario mensili firmati o alle ricevute, pure firmate, versate agli atti quando tanto la ricorrente, quanto l■ex datore di lavoro avevano precedentemente riferito che una tale comprova del versamento del salario non sussisteva, la pretesa effettiva riscossione degli stipendi è rimasta una pura allegazione di parte, non essendo stata comprovata da alcun elemento oggettivo determinante.

Tale non può infatti essere ritenuta la - peraltro imprecisa - documentazione contabile versata agli atti, sottoscritta unicamente dal titolare della ditta e figlio di RI 1.

2.13.L■art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L■art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l■art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

E. 31

marzo 2023, dopodiché l'attività dell'esercizio pubblico sarebbe "cessata" - la medesima fa valere di avere lavorato presso il _____ dal 1° luglio 2019 al 30 aprile 2023 (cfr. doc. 3), postulando quindi le prestazioni LADI da maggio 2023. Analogamente dicasi in relazione a quanto indica l'attestato del datore di lavoro (cfr. doc. 6). Per i motivi suindicati, a mente di questa Corte, è però a decorrere dal mese di aprile 2023 che deve essere valutato

l'eventuale diritto di RI 1 alle prestazioni LADI. 2.2. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l'altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1 lett. e LADI). Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione. L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGa) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata). Ai fini dell'applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STF C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89). In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l'Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente. In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all'indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato. Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, "Nouvautés en matière d'assurance-chômage" in *Quoi de neuf en droit social?* Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

2.3. Secondo l'art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGa) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo. In virtù e nell'ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI). Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al

capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI). Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l'inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell'annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l'assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI). Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI). Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l'art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l'assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI). L'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi. 2.4. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c). Il Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi. Al riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023 del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF 8C_150/2020 dell'8 aprile 2020 consid. 2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461. Con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l'adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l'esercizio da parte dell'assicurato di un'attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l'entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile. Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. In proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell'11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il 18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio 2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31 maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012). Con sentenza 8C_627/2017 del 26

gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l'Alta Corte si è pronunciata in relazione all'entità del guadagno assicurato di un ricorrente che è stato l'unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l'unico membro del consiglio di amministrazione e azionista. Il Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere chiaramente documentato e contabilizzato. Dall'altro, che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all'importo esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter determinare l'importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può comportare la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione. In una sentenza 8C_318/2022 del 14 settembre 2022, pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 5 pag. 13, il Tribunale federale, respingendo il ricorso di un assicurato, gerente di una Sagl la cui procedura di fallimento era stata sospesa per mancanza di attivi il 29 aprile 2020, al quale era stato negato il diritto all'indennità di disoccupazione dal marzo 2020, ha indicato che la conclusione a cui era giunto il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo, ossia che non era stato stabilito che i versamenti da parte della Sagl sul conto privato del ricorrente corrispondessero ai pagamenti dello stipendio, non era arbitraria. A ragione la Corte cantonale aveva deciso che gli acconti salario registrati nei libri contabili, come pure lo stipendio convenuto contrattualmente di fr. 98'000.-- non risultavano effettivamente pagati. Un salario allibrato solo contabilmente non determina alcun guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili. Cfr. pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio 2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019. Dal canto suo il TCA, con giudizio 38.2016.60 dell'8 giugno 2017, ha confermato la decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro. In una sentenza 38.2021.17 del 16 giugno 2021, il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con sentenza 8C_508/2021 del 25 agosto 2021, il TCA ha confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che in quel caso di specie non era determinante la questione di sapere se l'assicurata avesse adempiuto, o meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui all'art. 8 cpv. 1 LADI, in quanto decisivo era il fatto che non fosse possibile determinare il guadagno assicurato. È stato specificato che il guadagno assicurato della ricorrente doveva essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Era, invece, esclusa l'applicazione dell'eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia la presa, come riferimento, del salario concordato tra dipendente e datore di lavoro, ritenuto, in particolare, che nel caso specifico socia e gerente della società era proprio l'insorgente e quindi non era escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi. Cfr. anche STCA 38.2020.41 del 15 marzo 2021. 2.5. Per quanto concerne la rilevanza della prova della riscossione degli stipendi sia per dimostrare l'ossequio del periodo di contribuzione che per stabilire il guadagno assicurato, è inoltre utile menzionare la sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017, con la quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un'assicurata contro il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA aveva approvato l'operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato l'esercizio di un'attività lucrativa ("siccome l'assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari"). Secondo questo Tribunale la ricorrente non aveva, quindi,

compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI, né poteva essere esonerata dallo stesso ex art. 14 LADI. Il TCA ha pure rilevato che in quel caso di specie il guadagno assicurato avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, ricordando che allorché il guadagno assicurato non è determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere negata. Con giudizio 8C_452/2019 del 12 novembre 2019 l'Alta Corte ha, poi, confermato la decisione di questo Tribunale 38.2019.7 del 22 maggio 2019. Il TCA, contestualmente a un ordine di restituzione di indennità di disoccupazione, aveva ritenuto, d'un lato, che in assenza di estratti bancari e/o postali non vi era la prova che l'assicurata avesse effettivamente percepito il salario e, d'altro lato, che la mancata produzione, da ultimo in sede ricorsuale, di documentazione atta a provarne la corresponsione costituiva una violazione del dovere delle parti di collaborare. In simili condizioni, l'assicurata doveva farsi carico di tale carenza probatoria. In applicazione del principio della verosimiglianza preponderante è, pertanto, stato concluso che non era comprovato lo svolgimento da parte dell'insorgente di un'attività lavorativa e, di conseguenza, andava escluso l'adempimento di un periodo minimo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI. Questo Tribunale ha altresì ricordato che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante per calcolare, nel caso in cui sia comprovato l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI. Qualora il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione va comunque negata. Si veda anche la STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 peraltro richiamata dalla resistente nella propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.3.).

2.6. La Prassi LADI sull'indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edita dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012, ed in concreto anche per il 2023, (pt. B32, B144 e segg) prevede in relazione al periodo minimo di contribuzione ed alla percezione effettiva di un salario quanto segue: "(...) Riscossione effettiva di un salario B32 Un assicurato adempie il periodo di contribuzione necessario se ha esercitato un'attività salariata soggetta a contribuzione. La prova del versamento effettivo del salario è un indizio importante per dimostrare che l'assicurato ha effettivamente esercitato un'attività dipendente (B144 segg.). Per le persone che, prima di annunciarsi alla disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, nonché per i loro coniugi o partner registrati che sono stati occupati nell'azienda, la cassa deve procedere a verifiche più approfondite per quanto concerne il versamento degli stipendi (B146 segg.). (...) Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI Percezione effettiva di un salario B144 Oltre ad aver esercitato un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all'indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione. Se l'assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione. Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l'attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e,

di conseguenza, l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione. È irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo all'esattezza dell'attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo all'esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti. ð Giurisprudenza DTF 128 V 189 (Soltanto in casi eccezionali e motivati ci si può basare sul salario convenuto mediante accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. Costituisce un caso particolare l'ipotesi in cui il coniuge che collabora nella professione o nell'impresa dell'altro acquista, per tale attività, il diritto a una equa indennità ai sensi dell'art. 165 cpv. 1 CC) Persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro B146 Per le persone che, prima della disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario. B147 Le ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell'ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione. B148 Se il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato. L'assicurato il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del salario. La riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare. Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente dall'assicurato. Se i giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di prove e il diritto all'ID deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2). (...)” Ai p.ti C1-C2 della Prassi LADI ID relativi al guadagno assicurato è inoltre previsto : " (...) Salario determinante art. 23 cpv. 1 LADI C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro. C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l'assicurato l'abbia effettivamente riscosso. La prova dell'effettiva percezione del salario è importante sia per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla B144 segg. (...)” 2.7. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195 ; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.8. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (cittadina italiana a beneficio di un permesso di dimora "B", nata nel 1970; cfr. doc. 2) è da ultimo stata attiva per la ditta individuale del figlio, dove era stata assunta a decorrere da luglio 2019 in qualità di " addetta alla cucina ", per un salario lordo mensile di fr. 3'759.05 (quota parte della tredicesima compresa; cfr. doc. 7). Successivamente alla disdetta del rapporto lavorativo, la ricorrente ha postulato il diritto alle indennità di disoccupazione, a decorrere, per i motivi già posti in evidenza, dal 1° aprile 2023, dando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 2 e supra consid. 2.1.). Dagli atti, segnatamente dalle domande preliminari sottoposte dalla Cassa a RI 1 che ha sottoscritto il relativo modulo in data 31 marzo 2023, risulta che l'assicurata ha sin dal principio indicato che lo stipendio le veniva versato in contanti e brevi manu, senza alcuna firma di ricevute, da parte del figlio, _____, titolare della ditta per la quale ha fatto valere di essere stata attiva. Già in quell'occasione l'amministrazione aveva invitato RI 1 a voler produrre (" per completare il suo incarto ") l' " estratto dei libri contabili forniti da una fiduciaria (conto economico, conto cassa e conto stipendi) firmato + timbro fiduciaria " (cfr. doc. 1). Giova rilevare che _____, titolare della ditta che impiegava la ricorrente, è stato dichiarato

in fallimento con decisione della Pretura del Distretto di _____ a far tempo dal 3 maggio 2023. La procedura fallimentare in questione è poi stata chiusa con decisione della medesima Autorità di data 25 gennaio 2024 e l'impresa individuale conseguentemente cancellata d'ufficio del Registro di Commercio (cfr. www.zefix.ch). In relazione al rapporto di lavoro che legava la ricorrente alla ditta individuale del figlio, agli atti figurano i conteggi stipendio mensili di RI 1 dal mese di gennaio 2021 ad aprile 2023, compresi (cfr. doc. 8 ed all.). Nessuno dei documenti in questione è firmato, per ricevuta, dall'ex dipendente (o dal figlio per la ditta individuale), che in sede di domande preliminari, lo si rammenta, aveva infatti dichiarato che alla pretesa consegna del salario, in contanti, brevi manu, non corrispondeva alcuna ricevuta (cfr. doc. 1 e supra). Dal certificato di salario per l'anno 2021, emerge, poi, che la ricorrente ha conseguito redditi pari a complessivi fr. 45'110.- (cfr. doc. 9). Da analogo documento relativo, invece, al 2022 risulta che i redditi dell'assicurata erano stati di fr. 22'698.- (cfr. all. a doc. 9). Dalla documentazione "struttura prestazione Indennità giornaliera (...) RI 1", che si rileva essere un conteggio delle indennità perdita guadagno per malattia, sottoscritto da _____, emerge, poi che per i mesi di settembre, novembre e dicembre 2021, rispettivamente, febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, novembre e dicembre 2022 la ricorrente è stata inabile al lavoro (cfr. doc. 10). La "Notificazione di pignoramento o sequestro di salario / rendita / indennità" emessa dall'Ufficio esecuzione di _____ in data 17 maggio 2023, quando il rapporto di lavoro si era ad ogni modo già concluso, attesta, poi, che a partire da quel momento il salario della ricorrente sarebbe stato "pignorato/sequestrato", con il che il datore di lavoro è stato diffidato "a trattenere dal salario l'importo eccedente il minimo d'esistenza di sua spettanza di CHF 1'934.00 per mese" (cfr. doc. 11). Il 22 maggio 2023, la Cassa ha chiesto a RI 1 di produrre la seguente documentazione: "(...) - Conto cassa per gli anni 2021, 2022 e 2023; - Contabilità per gli anni 2021 e 2022 controfirmata da una fiduciaria; - La data di rilascio e firma del datore di lavoro nei formulati "trattenuta dell'imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai salariati" per l'anno 2021 e 2022" (cfr. doc. 12). In tal senso, sono stati versati agli atti i seguenti documenti contabili: - "_____ Bilancio al 31.12.2021" (cfr. doc. 14 ed all.); - "_____ Bilancio al 31.12.2022" (cfr. doc. 15 ed all.); - "_____ Bilancio al 31.12.2023" (cfr. doc. 16 ed all.), sottoscritti dal solo figlio di RI 1 e titolare della ditta individuale presso la quale era attiva la ricorrente. Dai moduli "trattenuta dell'imposta alla fonte sulle prestazioni versate ai salariati del 2021 e 2022" emerge che la "trattenuta dell'imposta alla fonte" per il 2021, sottoscritta dall'ex datore di lavoro il 31 gennaio 2022, su un totale di salari per fr. 41'126.- sarebbe stata di fr. 1'575.-, mentre per il 2022, dal modulo firmato dall'ex datore di lavoro il 31 gennaio 2023, risulta essere stata di fr. 81.- su salari di totali fr. 22'698.- (cfr. doc. 13 ed all.) Dall' "estratto del conto individuale – Cassa _____" di RI 1 risulta che la medesima, lavorando per _____ da gennaio a dicembre del 2021 ha conseguito un reddito annuo di fr. 45'110.-. A fr. 22'554.- ammontano invece i redditi percepiti alle dipendenze del figlio nel 2019, mentre nel 2020 la ricorrente risulta essere stata attiva per "_____" conseguendo redditi per fr. 18'549.- (cfr. doc. 17). L'ammontare di fr. 45'110.- a valere quale reddito per l'intero 2021 trova corrispondenza anche nella "dichiarazione dei salari 2021" in atti, dalla quale emerge anche che dipendenti della società erano pure _____ e _____ (quest'ultimo coniuge della ricorrente; cfr. all. a doc. 17 ed estratto relativo all'insorgente del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino). Con decisione dell'11 maggio 2023, la Sezione del lavoro ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 7 giorni, avendo ella comprovato ricerche di lavoro insufficienti per il periodo precedente l'iscrizione (cfr. doc. 18). In data 16 giugno 2023 RI 1 ha trasmesso alla Cassa una dichiarazione manoscritta dalla quale risulta quanto segue: " Non sono in possesso di ulteriore documentazione oltre a quella già consegnata" (cfr. doc. 19). Con decisione del 16 giugno 2023, la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto a percepire le indennità di disoccupazione sulla base delle seguenti argomentazioni: " (...) 5. Nella documentazione contabile che è stata consegnata alla Cassa, il conto cassa 2021 è rimasto tutto l'anno sempre con un saldo negativo, di conseguenza non era possibile effettuare il prelevamento del salario. Inoltre il conto cassa 2022 risulta essere con un saldo positivo, unicamente a seguito delle 3 registrazioni contabili del 31 dicembre 2021, relative a dei versamenti. Ma in particolare per il versamento _____ di CHF 40'939.44 non risultano giustificativi e malgrado la richiesta di informazioni da parte della Cassa, l'assicurata rispettivamente il datore di lavoro ha risposto di non essere in possesso di ulteriore documentazione oltre a quella già consegnata. Di conseguenza per l'anno 2022 il conto cassa non poteva risultare con un saldo positivo. 6. Ritenuto che, prima di annunciarsi alla disoccupazione, lei lavorava presso suo figlio nell'attività presso il _____, la Cassa ha dovuto verificare in maniera più accurata il versamento del salario. 7. Nel suo caso, sulla base della documentazione agli atti, non si può che constatare che la riscossione del salario non può essere dimostrata, motivo per cui la sua domanda d'indennità di disoccupazione deve purtroppo essere respinta" (cfr. doc. 21). Con e-mail del 30 giugno 2023, la _____, ha comunicato alla Cassa quanto segue: " (...) la dipendente del ristorante _____, ci ha informato della decisione negativa per la richiesta d'indennità di disoccupazione. (...) di seguito alcune osservazioni: - La ditta non ha una cifra d'affari pari a CHF 500'000, di conseguenza, secondo l'art. 957 cpv. 2 CO deve tenere unicamente il bilancio delle entrate e delle uscite. - La ditta ci ha riferito di aver subito due furti, comprensivi di documenti contabili. Di conseguenza la contabilità è stata elaborata con la documentazione a noi consegnata. - Per l'anno 2021 la ditta si è rivolta ad un altro ufficio, che non ha eseguito il lavoro e di conseguenza a novembre 2022 sono tornati a chiedere al nostro ufficio. - Non avendo alcun tipo di procura, non ci è stato possibile richiedere copia dei versamenti effettuati per l'ILR dall' _____ ma sicuramente il titolare può richiederne copia e mostrare gli accrediti sul conto corrente _____. - Le buste paga sono state elaborate secondo i contratti in vigore, per quanto concerne il versamento degli stessi non siamo in possesso di alcun giustificativo. - Il titolare svolge un'altra attività come dipendente, ha sicuramente investito del patrimonio personale del quale non siamo stati informati. - La nostra società non può effettuare revisioni in quanto il fiduciario iscritto all'albo nonché gerente della società non è abilitato e la legge, tra l'altro, impone che l'ufficio di revisione sia estraneo all'ufficio che tiene la contabilità. - In conclusione, siamo in possesso della documentazione consegnata dalla ditta e disponibili ad inviarvela per ogni accertamento" (cfr. doc. 20). In data 18 agosto 2023, RI 1, già rappresentata dall'avv. RA 1, ha impugnato il provvedimento del 16 giugno precedente, facendo valere, in particolare, quanto segue: " (...) la documentazione prodotta dall'opponente alla Cassa Disoccupazione a comprova dei versamenti dei salari eseguiti e meglio l'attestazione delle rendite 2021 e 2022, bilancio 2021 e 2022, conto cassa 2021 e 2022, dichiarazione dei salari 2021, conto salari 2022, dichiarazione imposta alla fonte 2021 e 2022, nonché il riepilogo versamenti _____ è certamente conforme con quanto richiesto dalla legge applicabile nella presente fattispecie. Nella decisione impugnata la Cassa ha dapprima accertato che, siccome i conti cassa 2021 e 2022 risultavano con saldo negativo, non era di conseguenza possibile

effettuare il prelevamento del salario. Dunque, ritenuto come la riscossione del salario non poteva essere dimostrata dall'opponente, la sua domanda d'indennità andava respinta. Tuttavia, la Cassa nella propria decisione non ha considerato come la riscossione effettiva del salario non rappresenta di per sé un presupposto del diritto all'indennità ex art. 8 LADI, quanto piuttosto un indizio per comprendere se vi è stata attività soggetta alla contribuzione o meno; circostanza che è ampiamente dimostrata dalla documentazione sopramenzionata. L'unica e scarna argomentazione della Cassa concerne il saldo negativo del conto cassa 2021 e, presumibilmente, quello del 2022. Quest'argomentazione non è rilevante per determinare o meno l'effettivo versamento del salario, ritenuto come al momento del pagamento del salario il conto cassa avrebbe potuto prevedere un saldo positivo. Non vi è correlazione tra l'avvenuto versamento e il saldo cassa. L'opponente ha sempre percepito il salario pattuito, ciò verrà confermato anche dall'opponente stessa e dall'ex datore di lavoro. Inoltre, indipendentemente dal fatto che l'opponente lavorasse presso il figlio e che per questo vi sarebbe dovuta essere una verifica più accurata del versamento del salario, la richiesta della Cassa all'opponente di voler firmati tutti i conti cassa da una persona terza, come ad esempio un fiduciario, per accertare l'avvenuta riscossione del salario non è conforme a quanto prescritto dalla legge. Le direttive amministrative interne alla Cassa non costituiscono di certo norme giuridiche e non sono dunque vincolanti per la decisione che qui ci concerne. La richiesta della Cassa è pertanto illegale." (cfr. doc. 22). In data 28 settembre 2023, la Cassa ha invitato la ricorrente "a far rispondere al datore di lavoro (_____), alle domande poste e trasmetterci la seguente documentazione", e meglio: "(...) 1. Le indennità di perdita guadagno per malattia sono state versate al datore di lavoro o direttamente alla dipendente? 2. Per quale motivo non sono mai state firmate delle ricevute per la consegna del salario? 3. Voglia trasmetterci il conto cassa e conto stipendio per l'anno 2023 controfirmati da una fiduciaria." (cfr. doc. 23). Con lettera del 31 ottobre 2023, l'avv. RA 1 ha trasmesso alla Cassa "la lettera del signor _____, datore di lavoro della signora RI 1, Nonché il conto cassa e conto stipendio 2023", precisando che "questi ultimi, come già riferito nell'opposizione del 18.08.2023, non sono controfirmati da una fiduciaria" (cfr. doc. 26). Dal documento sottoscritto da _____ in data 12 ottobre 2023, in risposta ai quesiti posti dalla Cassa, risulta quanto segue: "(...) 1. Le indennità di perdita di guadagno sono state versate direttamente a me e da me pagate alla dipendente. 2. Alla consegna del salario in contanti per tutti i dipendenti avuti in servizio presso il mio ristorante non ho fatto firmare nessuna ricevuta" (cfr. doc. 27). Con la decisione su opposizione del 22 dicembre 2023, la Cassa ha respinto l'opposizione dell'assicurata (cfr. doc. 28 e supra consid. 1.1.). In particolare, l'amministrazione ha argomentato il proprio provvedimento come segue: "(...) 19. Nel presente caso, lei si è iscritta al collocamento a decorrere dal 01.04.2023 dopo essere stata alle dipendenze del figlio (Signor _____), società _____. 20. Tenuto conto che con il datore di lavoro vi è un grado di parentela, la Cassa deve effettuare le opportune verifiche del salario effettivamente riscosso. 21. Per la verifica della riscossione del salario, la Cassa ha ricevuto la seguente documentazione: · Attestazione delle rendite 2021 e 2022; · Bilancio 2021, 2022 e 2023; · Conto Cassa 2021, 2022 e 2023; · Dichiarazione dei salari 2021; · Conto salari 2022 e 2023; · Dichiarazione imposte alla fonte 2021 e 2022; · Riepilogo versamenti _____ (07.09.2021-28.12.2022); · Buste paga dal mese di aprile 2021 al mese di aprile 2023; · Attestato del datore di lavoro. 22. (...) mail del 30.06.2023 (...) _____ (...) 23. Alla consegna del salario non veniva firmata una ricevuta in quanto, come riportato dal datore di lavoro, per tutti i dipendenti non ha fatto firmare una ricevuta. 24. Nel conto cassa per

l'anno 2021 risultano i seguenti versamenti senza giustificativo: _____ Bilancio al 31.12.2021 1000 Cassa Data Doc Descrizione Conto Dare CHF Avere CHF Saldo CHF

31.12.2021	Acquisto _____	4000	83.45	-	60'606.13	31.12.2021	Acquisto _____
		4000	47.30	-	60'653.43	31.12.2021	Stipendio dicembre Salario netto [5000]
							2'782.10 - 63'435.53
31.12.2021	NESSUN GIUSTIFICATIVO	Versamenti _____					
							5030 5'700 - 57'735.53
31.12.2021	NESSUN GIUSTIFICATIVO	Versamenti _____					
							5040 40'939.44 - 16'796.09
31.12.2021	NESSUN GIUSTIFICATIVO	Giroconto cassa					
							2850 16'796.44
31.12.2021	Totali movimenti		115'889.93		115'889.93	25.	A mente della

Cassa, in mancanza dei giustificativi, non è plausibile che l'assicurata abbia ricevuto un salario con un saldo negativo del conto cassa di CHF 63'435.53 per gli anni 2022 e 2023.

26. La richiesta della Cassa dei libri contabili firmati (conto economico, conto cassa e conto stipendi) è necessaria per garantire da una fiduciaria l'effettiva riscossione del salario. La documentazione presentata dall'assicurata, sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità non può essere garantita unicamente dall'assicurata.

27. Rinunciando alla revisione da una fiduciaria, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di prova e il diritto alle indennità di disoccupazione deve essergli negato.

28. La prova della percezione effettiva di un salario è determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza della documentazione richiesta il calcolo del guadagno assicurato non è possibile.

29. Come sopra citato, in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali, o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato" (cfr. doc. 28). In sede ricorsuale, la ricorrente ha versato agli atti gli stessi conteggi di salario mensili che già figuravano nell'incarto della Cassa, provvisti, però, questa volta, di firma propria e dell'ex datore di lavoro, nonché dell'indicazione "pagato" (cfr. all. a doc. I). A questa Corte, l'assicurata ha, inoltre, fatto pervenire delle "ricevute", numerate (ininterrottamente) dalla 37 alla 91 per il versamento degli stipendi mensili/acconti versati da "_____" a RI 1 "addetta alla cucina" tra il 2021 ed aprile 2023 (cfr. all. a doc. I).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ricordare che la riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio sine qua non per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In effetti la sola condizione risulta essere l'esercizio di un'attività soggetta all'obbligo contributivo, ciò anche per gli assicurati che hanno rivestito una posizione analoga in seno alla società che è stata loro datrice di lavoro (cfr. supra consid. 2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012). In ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce un indizio importante e significativo per dimostrare l'esercizio effettivo di un'attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella situazione di poter firmare il proprio contratto d'impiego sia nella veste di lavoratore che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le proprie pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.; 3.5.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017). In proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell'11 aprile 2007, in cui gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l'esistenza di un'attività sottoposta a contribuzione, l'Alta Corte ha stabilito che in quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei versamenti di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l'estratto del conto

individuale AVS, l'attestazione del datore di lavoro firmata dall'assicurato stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice di lavoro, come pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermantici che gli stipendi erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per comprovare la riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che l'assicurato aveva realmente lavorato. Inoltre, come visto sopra (cfr. supra consid. 2.4.), la prova della riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del guadagno assicurato. In effetti qualora non sia definibile l'entità del salario (ad esempio difettando libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI non è determinabile in modo sufficientemente attendibile. Ciò comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_194/2021 del 15 giugno 2021 consid. 4.4.; STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in fine ; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in fine , pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.). 2.10. Nel caso di specie, tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che a ragione la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire le prestazioni LADI. Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che l'effettivo versamento e quindi la percezione del salario da parte della ricorrente non è comprovata da alcun estratto conto (bancario o postale) di RI 1 o dell'ex datore di lavoro, figlio dell'interessata, e questo malgrado un conto corrente l'attività parrebbe averlo avuto, almeno stando a quanto indicato dalla fiduciaria (cfr. supra consid. 2.8). Stando alla tesi della ricorrente, il salario veniva consegnato in contanti alla dipendente, da parte del titolare dell'impresa individuale. In tal senso madre e figlio hanno, come visto (cfr. supra consid. 2.8.), in un primo momento precisato che al momento della consegna del salario e quindi del denaro contante, ai dipendenti che lo ricevevano brevi manu non veniva fatta sottoscrivere alcuna ricevuta. Tant'è che, infatti, i primi conteggi di salario mensili versati agli atti – tra i quali figura pure quello per il mese di aprile 2023, per il quale la ricorrente però già postula il diritto alle prestazioni LADI - non riportano alcuna firma, né controfirma, a conferma dell'effettivo pagamento del salario e della concreta dazione di denaro dal datore di lavoro alla dipendente. E nemmeno alla fiduciaria è mai stata consegnata alcuna ricevuta (cfr. supra consid. 2.8.) In sede ricorsuale, quegli stessi conteggi mensili sono stati nuovamente prodotti, ma risultano, questa volta, firmati, controfirmati, con tanto d'indicazione “ pagato ”. Non solo: sono pure corredati da ricevute di pagamento la cui esistenza, sino a quel momento, non solo era stata sottaciuta, ma, anzi, esplicitamente negata, tanto dall'assicurata (cfr. doc. 1 e supra consid. 2.8.), quanto dall'ex datore di lavoro e figlio (“ Alla consegna del salario in contanti per tutti i dipendenti avuti in servizio presso il mio ristorante non ho fatto firmare nessuna ricevuta ” ; cfr. supra consid. 2.8.). Questa Corte ricorda che, per costante giurisprudenza federale, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

217, n. 546). La documentazione fornita in sede ricorsuale, tanto nella forma dei conteggi salariali mensili firmati, quanto delle ricevute di pagamento, non può quindi essere presa in considerazione. Il tutto rammentato, peraltro, in primo luogo che i conteggi di stipendio mensili presenti nell'incarto non indicano in nessun caso un pagamento rateale del salario, nella forma di anticipi e saldi, come invece emerge essere eventualmente stato il caso dalle "ricevute" prodotte in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2. e 2.8). Secondariamente non può essere negletto il fatto che la tesi ricorsuale non contesta la conclusione della Cassa secondo cui "(...) in mancanza dei giustificativi, non è plausibile che l'assicurata abbia ricevuto un salario ", aggiunge questa Corte, in contanti, " con un saldo negativo del conto cassa di CHF 63'435.53 per gli anni 2022 e 2023 ", limitandosi la ricorrente a ritenere che le richieste di documentazione contabile sottoscritte da una fiduciaria da parte della Cassa sarebbero illegali (cfr. supra consid. 1.2.). Questo vale pure per l'opposizione a suo tempo presentata contro la decisione del 16 giugno 2023, nella quale la resistente già aveva concluso che " Nella documentazione contabile che è stata consegnata alla Cassa, il conto cassa 2021 è rimasto tutto l'anno sempre con un saldo negativo, di conseguenza non era possibile effettuare il prelevamento del salario. Inoltre il conto cassa 2022 risulta essere con un saldo positivo, unicamente a seguito delle 3 registrazioni contabili del 31 dicembre 2021, relativa a dei versamenti. Ma in particolare per il versamento _____ di CHF 40'939.44 non risultano giustificativi e malgrado la richiesta di informazioni da parte della Cassa, l'assicurata rispettivamente il datore di lavoro ha risposto di non essere in possesso di ulteriore documentazione oltre a quella già consegnata. Di conseguenza per l'anno 2022 il conto cassa non poteva risultare con un saldo positivo " (cfr. doc. 21 e 22, supra consid. 2.8.). Questa Corte rileva che in concreto, a fronte sia dei legami familiari che legavano l'ex datore di lavoro alla ricorrente, sia delle incongruenze che la documentazione in atti, rispettivamente, le dichiarazioni di ex dipendente e datore di lavoro presentano, la Cassa a ragione ha preteso di analizzare la situazione in modo più approfondito. Non controfirmata da una fiduciaria, ma sottoscritta dal solo titolare della ditta individuale e figlio della ricorrente, la documentazione contabile in atti, peraltro non (per esempio) sorretta da documentazione bancaria o altrimenti comprovata nel suo contenuto, risulta, come giustamente rilevato dalla Cassa, dunque, priva di valore probatorio in punto all'effettiva percezione da parte di RI 1 del preteso salario. Per quanto attiene alle censure in merito all'illegalità della richiesta di produrre i libri contabili forniti da una fiduciaria (cfr. doc. I; consid. 1.2.), questo Tribunale si limita a rilevare, in primo luogo, che la Cassa, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non le ha negato le indennità di disoccupazione semplicemente sulla base della mancanza della revisione dei libri contabili - peraltro consentita dal Codice delle obbligazioni (cfr. art. 957 cpv. 2 CO) -, bensì poiché non ha dimostrato (anche facendo capo ad altre prove adeguate rispetto ai libri contabili) di avere realmente percepito i salari. In secondo luogo, il TCA rammenta che in particolare con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288 e citata ai consid. 2.4., 2.9. e negli esempi del p.to B148 della Prassi LADI ID, il TF ha stabilito che in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato. Inoltre con giudizio C 127/02 del 28 febbraio 2003, menzionato negli esempi del p.to B148, l'Alta Corte ha evidenziato che la dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati dall'assicurato e destinati all'AVS non sono prove adeguate del versamento del salario. In mancanza di documenti che giustificano il

versamento del salario, come estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario, non è possibile dimostrare l'effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità. Per quanto attiene al versamento dei contributi paritetici, giova rilevare che secondo l'Alta Corte le registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di un effettivo pagamento del salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.). Nella STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2., citata sopra al consid. 2.3., il Tribunale federale ha espressamente avallato quanto indicato dal TCA, ossia che l'avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario. Ne consegue che in concreto non risulta comprovata la reale riscossione dei salari che la ricorrente ha preteso di aver percepito per l'attività asseritamente svolta presso il _____.

In proposito è utile ribadire che la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce in ogni caso un indizio importante e significativo per dimostrare l'esercizio effettivo di un'attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid. 2.2.). Ne consegue che, nemmeno in sede ricorsuale, laddove ha anzi prodotto agli atti documentazione di cui aveva precedentemente negato l'esistenza, l'insorgente ha prodotto degli elementi oggettivi idonei a dimostrare la corresponsione degli stipendi per il periodo precedente all'iscrizione in disoccupazione a decorrere da aprile 2023. L'omissione della ricorrente configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell'ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGa; art. 16 cpv. 1 Lptca; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2;). L'insorgente deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo al fatto di avere ricevuto gli stipendi da parte della _____ (cfr. STF 8C_59/2017 del 28 settembre 2017 consid. 5.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.). Stante quanto precede, questa Corte, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell'8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che la ricorrente, nel termine quadro dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023, non avrebbe compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI secondo cui ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno dodici mesi un'occupazione soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.1.). 2.11. La questione non merita di essere ulteriormente approfondita, ritenuto che, inoltre ed in ogni caso, al di là del mancato adempimento del periodo di contribuzione, in concreto, a mente di questa Corte altrettanto decisivo per negare alla ricorrente il diritto alle prestazioni LADI risulta essere il fatto che non sia

possibile determinare il suo guadagno assicurato. In effetti nella presente fattispecie questo elemento va stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Alla luce dello stretto legame di parentela che lega la ricorrente al titolare della ditta individuale per la quale ella lavorava (madre-figlio), alla pari quantomeno del marito, delle incongruenze poste in evidenza in rapporto alla documentazione versata agli atti ed alle dichiarazioni rilasciate nel tempo, a mente di questa Corte non torna applicabile l'eccezione contemplata dalla giurisprudenza, e meglio non va preso come riferimento il salario concordato tra il dipendente e il datore di lavoro (cfr. supra consid. 2.4.). Per i motivi già esposti (cfr. supra consid. 2.10.), in particolare con riferimento ai conteggi di salario mensili firmati o alle ricevute, pure firmate, versate agli atti quando tanto la ricorrente, quanto l'ex datore di lavoro avevano precedentemente riferito che una tale comprova del versamento del salario non sussisteva, la pretesa effettiva riscossione degli stipendi è rimasta una pura allegazione di parte, non essendo stata comprovata da alcun elemento oggettivo determinante. Tale non può infatti essere ritenuta la - peraltro imprecisa - documentazione contabile versata agli atti, sottoscritta unicamente dal titolare della ditta e figlio di RI 1. Ne discende che non risulta dimostrata, perlomeno secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; S TF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.), la riscossione di un guadagno assicurato di almeno fr. 500.-- mensili (cfr. art. 23 LADI; 40 OADI; cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 5.5.3., già citata), non essendo lo stesso determinabile (cfr. 2.3.). La pretesa dell'insorgente alle indennità di disoccupazione deve, pertanto, essere negata (cfr. STF 8C_197/2020 dell'11 maggio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.3. e 3.4.; STCA 38.2021.17 del 16 giugno 2021, menzionata al consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_508/2021 del 25 agosto 2021; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460, citata al consid. 2.4.). A ragione, quindi, la Cassa non ha riconosciuto al ricorrente il versamento di indennità di disoccupazione dall'aprile 2023. 2.12. In esito a quanto precede la decisione su opposizione contestata deve essere confermata. 2.13. L'art. 61 lett. a LPGGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGGA. L'art. 61 lett. a LPGGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.